

dossier

2 agosto 2022

Lotta contro la frode che lede
gli interessi finanziari
dell'Unione mediante il diritto
penale: modifiche al decreto
legislativo n. 75 del 2020

A.G. n. 405



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

X
V
I
I
I
L
E
G
I
S
L
A
T
U
R
A



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche sulle questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - studii@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 567



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

Tel. 066760-9148 - st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 405

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi del Senato della Repubblica

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Premessa	5
La direttiva (UE) 2017/1371 e il suo recepimento nell'ordinamento italiano	5
Contenuto.....	9

Premessa

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75 (si rinvia al [dossier](#) predisposto con riguardo all'AG 151), con il quale è stata recepita la Direttiva (UE) 2017/1371 (cd. direttiva PIF) del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2017, recante norme per la *“lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale”*.

La direttiva (UE) 2017/1371 e il suo recepimento nell'ordinamento italiano

La direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, nota come "direttiva PIF", reca norme per la lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale. Essa è quindi volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione in diritto amministrativo e in diritto civile con quelle di diritto penale, "evitando al contempo incongruenze sia all'interno di ciascuna di tali branche del diritto che tra di esse" (v. *Considerando n. 3*). Più specificamente, scopo della direttiva è quello di impegnare gli Stati membri a indicare con chiarezza ed esplicitamente quali fattispecie di reato dei rispettivi ordinamenti devono essere considerate lesive degli interessi finanziari dell'UE, facendo conseguire a tale catalogazione misure sanzionatorie efficaci e proporzionate.

L’attuazione della Direttiva c.d. Pif - recepita nel nostro ordinamento **t con il già ricordato decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75** -ha rappresentato un ulteriore passo del percorso di armonizzazione delle misure in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Unione Europea, iniziato con la ratifica ed esecuzione, mediante la legge n. 300 del 2000, della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995.

Il decreto legislativo n. 75 è stato adottato ai sensi dell'art. 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018), che, oltre a rinviare ai principi e criteri fissati in via generale per tutte le direttive dall'art. 1 della legge, ha dettato anche alcuni principi e criteri direttivi specifici in relazione alla citata direttiva (UE) 2017/1371.

I criteri specifici per l'esercizio della delega, elencati all'art. 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018, nelle lettere da a) a i) del comma 1, sono i seguenti:

- individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste nell'ordinamento interno che possano essere ritenute lesive degli interessi finanziari dell'Unione europea, e corrispondano quindi alla definizione di reati secondo quanto previsto dalla direttiva (lettera *a*);
- sostituzione, nelle norme nazionali vigenti, dei riferimenti alle «Comunità europee» con quelli all'«Unione europea» (lettera *b*);
- abrogazione delle norme interne che risultino incompatibili con quelle della direttiva e in particolare di quelle che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera *c*);
- modifica dell'articolo 322-*bis* del codice penale, al fine di estendere la fattispecie di corruzione ivi prevista anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione (lettera *d*);
- integrazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231), includendovi anche i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera *e*);
- previsione della punibilità con una pena massima di almeno 4 anni di reclusione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, qualora ne derivino danni o vantaggi considerevoli (lettera *f*);
- previsione di un'aggravante qualora un reato che lede gli interessi finanziari dell'Unione europea sia commesso nell'ambito di un'organizzazione criminale (lettera *g*);
- previsione che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea commessi da persone giuridiche siano eventualmente applicate, oltre alle sanzioni amministrative, anche le sanzioni pecuniarie penali o non penali di cui all'art. 9 della direttiva (lettera *h*);
- adeguamento delle norme nazionali in materia di giurisdizione penale per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea (lettera *i*).

Il decreto legislativo n. 75 ha dato attuazione alla Direttiva 2017/1371, da una parte, mediante l'introduzione e l'ampliamento di fattispecie di reato volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione, dall'altra attraverso un'ulteriore estensione dell'area della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche derivante dalla commissione di reati tributari che arrechino grave pregiudizio agli interessi finanziari dell'UE. Il decreto legislativo ha introdotto all'uopo modifiche che concernono il Codice penale, i delitti di contrabbando – innalzando le sanzioni penali per alcune fattispecie ritenute di particolare gravità – e di frode in agricoltura, i reati tributari di cui al d.lgs. n. 74/2000 e la responsabilità degli enti derivante da reato *ex* d.lgs. n. 231/2001.

Lo **schema in esame**, volto proprio ad apportare interventi correttivi al decreto legislativo n. 75, è **predisposto ai sensi dell'articolo 31, comma 5, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234**, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche

dell'Unione europea", **che consente al Governo di emanare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi adottati in relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea** per il recepimento delle direttive. Tale potere va esercitato **entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi**, secondo la medesima procedura dettata per l'adozione di detti decreti e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge di delegazione europea.

Il comma 6 del medesimo articolo 31 precisa che con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi emanati di recepimento di direttive. Le disposizioni integrative e correttive di cui al primo periodo sono adottate nel termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato dalla legge di delegazione europea. Il comma 2 prevede che i decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle della direttiva da recepire, predisposta dall'amministrazione con competenza istituzionale prevalente nella materia. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 31, sugli schemi dei decreti legislativi di recepimento è **acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**. In tal caso gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. **Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.**

Tenuto conto che **il decreto legislativo n. 75 è entrato in vigore il 30 luglio 2020** e che lo schema è stato assegnato, il 29 luglio 2022 (il termine di delega per l'adozione di disposizioni integrative o correttive scadeva il 30 luglio 2022), ai sensi del comma 3 dell'articolo 31 si dà luogo allo scorrimento, pertanto **i termini di esercizio della delega sono prorogati fino al 30 ottobre 2022** (tre mesi). Per quanto concerne il termine per il parere, le Commissioni giustizia di Senato e Camera, sono chiamate ad esprimersi **entro il 7 settembre 2022**.

Contenuto

L'articolo 1 modifica l'articolo 322-bis (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*) del codice penale, inserendo fra le fattispecie ivi richiamate anche il **reato di abuso d'ufficio** di cui all'articolo 323 c.p.

Ai sensi dell'articolo 323 c.p. è punito " il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto".

L'articolo 322-bis c.p. estende l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), dall'articolo 317 a 320 (reati di concussione; corruzione per l'esercizio della funzione; corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; corruzione in atti giudiziari; induzione indebita a dare o promettere utilità; corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 322, terzo e quarto comma, (istigazione alla corruzione) ai fatti commessi dai soggetti indicati dalla norma medesima. In particolare occorre ricordare l'art. 1, co. 1, lett. d) del decreto legislativo n. 75 ha esteso il novero dei soggetti attivi alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione. Ciò al fine di rafforzare la tutela di beni di rilevanza unitaria, anche quando il soggetto attivo è estraneo ad uno Stato membro.

Con riguardo alle ulteriori modifiche apportate all'articolo 322-bis c.p. dall'AG in esame la **relazione illustrativa** osserva come "pur dopo la formale abrogazione dell'ipotesi di peculato per distrazione, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, la previsione dell'articolo 314 cod. pen. è rimasta applicabile «nel caso in cui il denaro o altri beni siano sottratti alla destinazione pubblica ed impiegati per il soddisfacimento di interessi privatistici dell'agente», ricorrendo tuttavia la diversa ipotesi delittuosa di cui all'articolo 323 c.p. «quando si sia in presenza di una distrazione a profitto proprio che [...] si concretizzi in un uso indebito del bene che non ne comporti la perdita e la conseguente lesione patrimoniale a danno dell'ente cui appartiene [...] ovvero qualora l'utilizzo di denaro pubblico avvenga in violazione delle regole contabili e sia funzionale alla realizzazione, oltre che di indebiti interessi privati, anche di interessi pubblici obiettivamente esistenti [...]»". Sempre la relazione ricorda che, come a suo tempo evidenziato nella tabella di concordanza trasmessa a corredo del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, "la completa trasposizione nell'ordinamento interno della già menzionata fattispecie di «appropriazione indebita» del funzionario pubblico, contemplata dall'articolo 4 della direttiva passa – quanto all'ipotesi di cd. distrazione di

beni pubblici per finalità diversa da quella prevista – anche per l'applicazione dell'articolo 323 cod. pen.: il cui ambito soggettivo di applicazione, conseguentemente, dev'essere adeguato alla nozione di «funzionario pubblico» dettata dall'articolo 4 della direttiva. Per tali ragioni, con la disposizione in esame le previsioni dell'articolo 322-bis del codice vengono estese al reato di cui all'articolo 323 cod. pen".

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 405
<p style="text-align: center;">Articolo 322-bis</p> <p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p>	<p style="text-align: center;">Articolo 322-bis</p> <p><i>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri</i></p>
<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 	<p>Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche:</p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p> <p><i>Identico</i></p>

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 405
Articolo 322-bis	Articolo 322-bis
<p>5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;</p>	<i>Identico</i>
<p>5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;</p>	<i>Identico</i>
<p>5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;</p>	<i>Identico</i>
<p>5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.</p>	<i>Identico</i>
<p>Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:</p>	<i>Identico</i>
<p>1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;</p> <p>2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.</p>	

Codice penale	Codice penale come modificato dall'AG 405
Articolo 322-bis	Articolo 322-bis
Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.	<i>Identico</i>

L'articolo 2 dello schema modifica l'articolo 301 del d.P.R. n. 43 del 1973, prevedendo anche **per i reati di contrabbando lo strumento della confisca per equivalente**, attualmente non utilizzabile.

L'intervento di modifica deriva - come precisa la relazione illustrativa - dalla necessità di assicurare la conformità della disciplina alla previsione di cui all'articolo 10 della direttiva PIF, in tema di congelamento e confisca, in base al quale: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per consentire il congelamento e la confisca degli strumenti e dei proventi dei reati di cui agli articoli 3, 4 e 5. Gli Stati membri vincolati dalla direttiva 2014/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio vi provvedono in conformità di tale direttiva». L'articolo 4 della direttiva da ultimo citata prevede, a sua volta, che: «Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter procedere alla confisca, totale o parziale, di beni strumentali e proventi da reato, o di beni di valore corrispondente a detti beni strumentali o proventi, in base a una condanna penale definitiva, che può anche essere pronunciata a seguito di un procedimento in contumacia».

A ben vedere con riguardo ai delitti di contrabbando, l'articolo 301, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 (T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale: T.U.L.D.), nella sua formulazione vigente, prevede la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, ma non contempla la possibilità di procedere a confisca per equivalente nel caso di mancato rinvenimento delle cose suddette. Il provvedimento in esame quindi integra l'articolo 301 TULD stabilendo che, quando non è possibile procedere alla confisca diretta delle cose suddette, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.

La relazione illustrativa precisa inoltre come non si renda necessario invece procedere ad analogo integrazione anche con riferimento al delitto di evasione dell'IVA, di cui all'articolo 70 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dal momento che è del tutto pacifico in giurisprudenza che il rinvio che tale disposizione opera alle sanzioni previste dalle leggi doganali relative ai diritti di confine «è da intendersi come rinvio all'intero titolo VII del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale» e, dunque, anche alla previsione di cui al citato articolo 301 T.U.L.D.

D.P.R. 23/01/1973, n. 43	D.P.R. 23/01/1973, n. 43 come modificato dall'AG 405
<p align="center">Articolo 301 <i>(Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)</i></p>	<p align="center">Articolo 301 <i>(Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca)</i></p>
<p>1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto.</p> <p>2. Sono in ogni caso soggetti a confisca i mezzi di trasporto a chiunque appartenenti che risultino adattati allo stivaggio fraudolento di merci ovvero contengano accorgimenti idonei a maggiorarne la capacità di carico o l'autonomia in difformità delle caratteristiche costruttive omologate o che siano impiegati in violazioni alle norme concernenti la circolazione o la navigazione e la sicurezza in mare.</p> <p>3. Si applicano le disposizioni dell'art. 240 del codice penale se si tratta di mezzo di trasporto appartenente a persona estranea al reato qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego anche occasionale e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.</p> <p>4. Nel caso di vendita all'asta di mezzi di trasporto confiscati per il delitto di contrabbando, qualora l'aggiudicazione non abbia luogo al primo incanto, l'asta non può essere ripetuta e i mezzi eseguiti vengono acquisiti al patrimonio dello Stato.</p> <p>5. Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta a</p>	<p>1. Nei casi di contrabbando è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto. Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose di cui al periodo precedente, è ordinata la confisca di somme di danaro, beni e altre utilità per un valore equivalente, di cui il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona.</p> <p>2. <i>Identico</i></p> <p>3. <i>Identico</i></p> <p>4. <i>Identico</i></p> <p>5. <i>Identico</i></p>

norma del titolo II del libro VI del codice di procedura penale.

5-*bis*. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 295, secondo comma, si applica l'articolo 240-bis del codice penale. *5-bis Identico*

Per ragioni analoghe a quelle legate alle modifiche al TULD, l'**articolo 3** dell'Atto del Governo in esame modifica l'articolo 2 della legge n. 898 del 1986.

Il comma 1 dell'art. 2 della legge n. 898 punisce **l'indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale**. Lo schema aggiunge all'articolo 2 un ulteriore comma, comma 3-bis, con il quale si estende **l'applicabilità degli articoli 240-bis e 322-ter c.p., relativi alla misura della confisca** (anche allargata e per equivalente) alle ipotesi di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni, a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, per le quali vi sia stata condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti.

L. 23/12/1986, n. 898	L. 23/12/1986, n. 898 come modificata dall'AG 405
Articolo 2	Articolo 2
<p>1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-<i>bis</i> del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione</p>	<p>1. <i>Identico</i></p>

amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

2. *Identico*

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1.

3. *Identico*

3-bis Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

L'articolo 4 dello schema modifica l'articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000, in particolare riscrivendone il comma 1-*bis*.

Il comma 1-bis dell'articolo 6 del d.lgs n. 74 del 2000 è stato introdotto proprio dal decreto legislativo n. 75 del 2020. **L'articolo 2 del d.lgs n. 75 ha** infatti integrato la disciplina dei **reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto** (di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74). In particolare, il decreto è intervenuto sull'articolo 6 del citato D.lgs. n. 74 del 2004, per introdurre – con l'aggiunta del comma 1-bis – una **deroga alla non punibilità del tentativo** qualora i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art 2 del medesimo decreto legislativo), dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3) e dichiarazione infedele (art. 4) siano compiuti anche nel territorio di un altro Stato facente parte dell'Unione, al fine di **evadere l'IVA per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro**.

Rispetto a quanto previsto nella legge di delega (comma 1, lettera c) dell'art. 3), che prescrive al Governo un intervento abrogativo delle norme interne che stabiliscono la non punibilità a titolo di concorso o di tentativo dei delitti che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea, il legislatore delegato del 2020 aveva ritenuto di dare attuazione

esclusivamente alla norma che imponeva la punibilità a titolo di tentativo e non quella a titolo di concorso nei reati.

Lo schema in esame modifica quindi l'articolo 6, comma 1-*bis* al duplice fine - come sottolinea la relazione illustrativa- di **rendere il testo normativo più chiaro e lineare** e, soprattutto, **maggiormente aderente alla direttiva** con specifico riferimento alla corretta individuazione del profilo di transnazionalità unionale rilevante ai fini in questione.

A tal fine:

- l'originario riferimento alla sola circostanza che l'attività delittuosa fosse realizzata «anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea» è sostituito con il **riferimento alla necessità che detta attività risulti «post[a] in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea»**, formula che - oltre al requisito richiesto dall'articolo 2 della direttiva ai fini della «gravità» dei reati in materia di IVA, - riproduce altresì l'ulteriore condizione indicata dall'articolo 3, lettera d), ai fini della definizione di «frode», e in particolare la circostanza che «l'azione od omissione [sia] commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri». A questi ultimi risulta, nella formulazione vigente, altresì causalmente riferito il «danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000», da quantificarsi - in conformità al considerando 4 della direttiva - tenendo conto sia degli interessi finanziari degli Stati membri interessati che dell'Unione. Lo schema in esame sopprime quindi l'avverbio "comunque" contenuto nel comma 1, superfluo per l'avvenuta introduzione di alcune ipotesi di tentativo, seppur in presenza delle specifiche condizioni ricordate e limitatamente alle violazioni in materia di Iva;
- è modificato il comma 1-*bis* nella parte in cui descrive le caratteristiche della **fattispecie tentata**. A ben vedere ha destato taluni dubbi l'utilizzo dell'espressione «atti diretti» nella parte in cui sembrava poter essere interpretata nel senso dell'inapplicabilità degli ulteriori presupposti previsti dall'art. 56 cod. pen., ovvero l'idoneità degli atti e la non equivocità della loro direzione. Lo schema interviene quindi per **rendere chiaro e diretto il richiamo della punibilità «a titolo di tentativo»**;
- è resa più **esplicita la portata della clausola di salvezza** di cui al comma 1-*bis* («salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8»), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo, la punibilità a titolo di tentativo operi unicamente «fuori dei casi di concorso» in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli articolo 110 ss. cod. pen.. Lo schema inoltre disgiunge le ipotesi di tentativo nel delitto di dichiarazione infedele, previsto

dall'articolo 4 del decreto, cui la clausola di salvezza non ha ragione d'esser riferita.

D.Lgs. 10/03/2000, n. 74	D.Lgs. 10/03/2000, n. 74 come modificato dall'AG 405
<p align="center">Articolo 6 <i>Tentativo</i></p>	<p align="center">Articolo 6 <i>Tentativo</i></p>
<p>1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono comunque punibili a titolo di tentativo.</p> <p>1-<i>bis</i>. Salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8, la disposizione di cui al comma 1 non si applica quando gli atti diretti a commettere i delitti di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.</p>	<p>1. I delitti previsti dagli articoli 2, 3 e 4 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 1-bis.</p> <p>1-bis Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.</p>

L'articolo 5 modifica il comma 1-bis dell'articolo 25-*quinquiesdecies* del decreto legislativo n. 231 del 2001, in materia di **responsabilità amministrativa degli enti**.

Occorre ricordare che nel dettare le regole per la repressione delle frodi agli interessi finanziari dell'Unione, la direttiva Pif circoscrive la rilevanza dei **reati in materia di IVA** - per i quali si impone l'adozione degli *standard* di tutela fissati dalla Direttiva stessa, tra i quali la punizione delle persone giuridiche nel cui ambito sono commessi gli illeciti - ai soli **casi gravi**, ancorando tale requisito a due presupposti: (i) che si tratti di condotte "connesse al territorio di due o più Stati membri dell'Unione"; (ii) che esse comportino un danno complessivo di almeno euro 10.000.000.

In linea con quanto richiesto dalla direttiva Pif l'art. 5 D.Lgs. n. 75 del 2020 - introducendo nell'art. 25-*quinquiesdecies* il comma 1-*bis* - ha subordinato la rilevanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dei reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, alla condizione che essi risultino commessi nell'ambito di "**sistemi fraudolenti transfrontalieri**", riprendendo la locuzione che compare in un altro passaggio della Direttiva e, segnatamente, all'art. 3, comma 2, lett. d).

Lo schema interviene sul comma 1-*bis* al fine di meglio circoscrivere quelle condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità amministrativa.

L'applicazione delle sanzioni pecuniarie per i reati di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, viene così subordinata alla condizione che tali reati risultino commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro.

Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231	Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 come modificato dall'AG 405
Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> <i>Reati tributari</i>	Art. 25-<i>quinquiesdecies</i> <i>Reati tributari</i>

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
 - c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
 - e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni
- 1. Identico*

inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74,

quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a

dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. *Identico*

3. *Identico*

L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.